



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Pier Paolo Dell'Anno, Componenti, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 30

### RECLAMI

**Reclamo Soc. SIENA** avverso l'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 1.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena-Lazio del 29/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il lancio del bengala sarebbe stato erroneamente refertato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, il quale – nel riportare i fatti - avrebbe indicato la squadra “ospitante” (il Siena) anziché la squadra “ospitata” (la Lazio) come autrice del lancio. Si sarebbe pertanto trattato, a detta della reclamante, di un mero errore di trascrizione.

In via istruttoria, la reclamante chiede l'utilizzo della prova televisiva ex art. 31, lett. b, punto 2 del C.G.S. e un supplemento di rapporto, da richiedere al collaboratore dell'Ufficio Indagini.



### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

In data 28 gennaio, il Vice Capo dell'Ufficio Indagini ha fatto pervenire a questa Commissione – a parziale rettifica della precedente relazione del proprio collaboratore - una nota integrativa con la quale viene chiarito come, durante l'intera gara, egli non abbia rilevato alcun lancio di bengala da parte della tifoseria del Siena.

Viene in tal modo confermata la tesi difensiva in base alla quale i protagonisti del lancio sanzionato non sarebbero stati i sostenitori della squadra “ospitante” bensì quelli della squadra “ospitata”.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di revocare la sanzione; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. GENOA** avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 - C.U. n. 172 del 16/12/03).

### **Il procedimento**

Con reclamo in data 14/12/03 la Soc. Genoa proponeva opposizione all'omologazione del risultato della gara Messina – Genoa del 7/12/03 (4-0) invocando l'irregolare posizione del calciatore della società ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che la deliberazione 4/3/03 del Consiglio Federale F.I.G.C. aveva disposto il divieto per le società di serie B e C1-C2 di tesserare per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall'estero; b) che il suddetto Rezaei, cittadino iraniano, era stato inizialmente tesserato per la società Perugia in data 2/11/01 (con la formula della cessione temporanea di contratto) per una stagione sportiva (fino al 30/6/02); c) che il contratto era stato poi prorogato fino al 30/6/03, ma, non avendo la società perugina esercitato il diritto di riscatto (comunicazione diretta alla FIGC in data 24/6/03), il calciatore era tornato libero da vincoli contrattuali con società italiane, con conseguente automatico ripristino dell'originario rapporto con la società straniera cedente (l'iraniana Zob Ahan Isfahan), titolare di contratto fino al 30/6/04; d) che risolto consensualmente quest'ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la società Messina (militante in serie B) in forza di contratto munito di visto di esecutività della L.N.P. in pari data; e) che tale tesseramento doveva considerarsi illegittimo in quanto a quella data (decaduto il tesseramento a titolo temporaneo con il Perugia e ripristinato il contratto con la società iraniana) Rezaei andava ritenuto calciatore straniero proveniente da paese non aderente alla U.E o alla E.E.E. e come tale soggetto al divieto di nuovo tesseramento sancito dalla citata delibera del Consiglio Federale 4/3/03; f) che era pertanto illegittimo, nullo, inesistente il suo tesseramento per la società Messina ed era di conseguenza irregolare la sua posizione nella gara Messina-Genoa del 7/12/03; g) che tale tesseramento contrastava inoltre con quanto disposto dalle Istruzioni Generali Esplicative allegate alla Delibera della Giunta Nazionale CONI in data 28/10/02 secondo cui qualora il contratto con lo sportivo professionista cessi prima della scadenza del permesso di soggiorno, vi è obbligo della società di chiedere la revoca di tale permesso, mentre lo sportivo ha l'onere di richiedere nuovo permesso di soggiorno per poter ottenere nuovo tesseramento con altra società: nella specie era stato dunque illegittimamente consentito il

nuovo tesseramento del Rezaei con la società Messina in difetto di nuova richiesta di permesso di soggiorno; h) che era irrilevante il fatto che la federazione iraniana non avesse richiesto, dopo il 30/6/03, a quella italiana il transfer del calciatore per il suo rientro in Iran, essendo tale adempimento (previsto peraltro solo dai regolamenti FIFA e UEFA) del tutto estraneo agli obblighi stabiliti dalla legislazione interna e dalla normativa CONI-FIGC in materia di ingresso di calciatori extracomunitari, la cui osservanza costituisce condizione indispensabile per la valida costituzione del vincolo.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo infliggesse alla società Messina, ai sensi dell'art. 12, comma 5 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il Genoa del 7/12/03 con il punteggio di 0-3.

Con provvedimento in data 16/12/03 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc. Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo rilevando anzitutto che le limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale 4/3/03 non riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano già tesserati in Italia (come appunto il Rezaei) per società professionistiche. D'altra parte dopo la scadenza del contratto con la società Perugia (30/6/03) la federazione iraniana non aveva mai richiesto (ai sensi dell'art. 7 Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento ai fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo considerarsi calciatore extracomunitario "proveniente dall'estero". Neppure vi era stata nella specie, ad avviso del primo giudice, violazione della normativa italiana in materia di permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, a Rezaei era già stato rinnovato (in data 10/11/03) il permesso di soggiorno (con scadenza 30/8/04). A fronte di tale provvedimento dell'autorità statale di P.S., l'unica competente a decidere della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394 dell'Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle società sportive di chiedere la revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione successiva da altra società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero (come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di ingresso.

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc. Genoa la quale anzitutto censurava la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo del dato fondamentale attinente la nullità (art. 1418 c.c.) del contratto stipulato dalla Soc. Messina con il calciatore iraniano Rezaei in palese violazione della vigente normativa in materia di immigrazione (art. 40, comma 18 DPR 394/99) secondo cui l'autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi extracomunitari, non sono rinnovabili ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro non possono essere utilizzati per un diverso rapporto. Nella specie dunque l'originario permesso di soggiorno (avente scadenza 1/11/03) conseguito dal Rezaei all'epoca del tesseramento per la Soc. Perugia non avrebbe potuto essere rinnovato né utilizzato per il diverso contratto di lavoro stipulato con la Soc. Messina: doveva quindi considerarsi illegittimo il tesseramento 30/8/03 di Rezaei per quest'ultima società. Secondo la reclamante, d'altro

canto, il tesseramento de quo era avvenuto in contrasto anche con la normativa sportiva vigente atteso che, alla scadenza dell'originario contratto con la società umbra (30/6/03), Rezaei doveva essere considerato un calciatore extracomunitario estraneo alla Federazione italiana, proveniente da federazione non aderente alla U.E, o alla E.E.E. e pertanto avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della delibera del Consiglio Federale 4/3/03, una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto ed un nuovo permesso di soggiorno. Nella specie era invece intervenuto (in data 10/11/03) un mero rinnovo del permesso di soggiorno originario all'esito di una procedura assolutamente illegittima e come tale inidonea a consentire la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro ed il rilascio di un nuovo tesseramento per società diversa dal Perugia, mentre non poteva avere alcuna rilevanza la mancata richiesta del transfer internazionale da parte della Federazione Iraniana. Ribadiva quindi la reclamante la richiesta di irrogazione alla Soc. Messina della punizione sportiva della perdita della gara per irregolare posizione del calciatore Rezaei.

Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo della Soc. Genoa, da un lato, perché sottoscritto da soggetto (direttore generale) non abilitato a rappresentare legalmente la società, dall'altro, perché non preceduto dal prescritto preannuncio ex art. 34, comma 1 C.G.S. Nel merito, rilevava l'assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico con Rezaei ed il relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti nel pieno rispetto della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc. Messina come i regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggevano chiaramente con la normativa di rango superiore (DLGS 242/99, trattato CE, Costituzione italiana) in materia di non discriminazione ed integrazione sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, e non potessero quindi essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo. Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Genoa.

All'odierna riunione sono comparsi il difensore della società reclamante ed il rappresentante delle società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle rispettive memorie.

La Soc. Genoa, durante il dibattimento odierno, ha rilevato la "sconvenienza" di alcune espressioni utilizzate dalla resistente nella propria memoria difensiva, chiedendo a questa Commissione di censurare tale comportamento.

### **I motivi della decisione**

Questa Commissione, relativamente alla richiesta di censura formulata dalla reclamante, non può che condividere l'auspicio dell'utilizzo di toni ed espressioni corrette e non offensive ad opera di tutte le parti, rilevando altresì l'estraneità della richiesta odierna rispetto all'oggetto del reclamo.

Esaminati gli atti, in primo luogo la Commissione ritiene che sia infondata la prima delle eccezioni preliminari formulate dalla Soc. Messina.

Ed invero, il soggetto che ha sottoscritto il reclamo della Soc. Genoa è infatti dotato, come confermato dal foglio di censimento e a seguito dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio d'Amministrazione della società di appartenenza (v. verbale del CdA in data 20/11/03 prodotto dalla reclamante), di rappresentare la società di fronte agli organi di giustizia sportiva.

Relativamente alla seconda eccezione preliminare sollevata, questa Commissione ritiene la medesima fondata, alla luce di una interpretazione sistematica delle norme in tema di modalità di presentazione dei reclami innanzi agli organi di giustizia sportiva contenute nel C.G.S.

In particolare, l'art. 34 C.G.S. deve considerarsi norma di carattere generale in tema di proposizione dei gravami, con la conseguenza che la previsione di cui al comma 1 – che fa obbligo di invio del preannuncio del reclamo entro il termine (perentorio) di tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare – deve essere rispettata, salvo espresse eccezioni, in tutti i procedimenti di impugnazione. La lettura dell'art. 32 C.G.S. che disciplina espressamente il procedimento di seconda istanza evidenzia come sul punto non sia presente alcuna previsione derogatoria, non potendo essa ricavarsi dall'assenza di un espresso richiamo.

Tale obbligatorietà si ricava altresì dalla lettura dell'art. 29 comma 5 C.G.S. secondo il quale “i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34”.

D'altro canto, la ratio della norma che fa obbligo di preannuncio in ogni ipotesi di impugnazione è logicamente individuabile nella necessità di offrire sia alla controparte che agli organi di Giustizia Sportiva l'effettiva possibilità di consapevolmente attivarsi, nel primo caso per l'esercizio del diritto di controdedurre ovvero di proporre a sua volta impugnazione, nel secondo caso per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni.

Per questi motivi, la Commissione dichiara improcedibile il presente procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 29 comma 9 e 34 comma 1 C.G.S.

**Reclamo Soc. TORINO** avverso l'ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Torino del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Torino la sanzione della ammenda di € 25.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Torino del 30/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, la mancanza di prova certa circa l'attribuibilità del lancio ai sostenitori del Torino e, in secondo luogo, la non configurabilità del settore in cui lo scoppio è avvenuto come “settore occupato dai sostenitori avversari”.

Il Giudice Sportivo, a detta della reclamante, non avrebbe poi tenuto conto della provocazione da parte dei tifosi della squadra ospitante e dell'aggressione dagli stessi perpetrata nei confronti della tifoseria ospite.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato un potente petardo in direzione di un settore degli spalti occupato dai tifosi avversari, provocando delle lesioni ad uno spettatore ed una pioggia di frammenti di alcuni seggiolini distrutti dall'esplosione.

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno rappresentato una manifestazione di violenza concretamente pericolosa (in realtà lesiva) per lo spettatore colpito e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco.

Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la sanzione dell'ammenda a € 18.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo Soc. TREVISO** avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Messina del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Treviso la sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Treviso-Messina del 30/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori non si configurerebbe come "eccessivamente pericoloso" o di particolare gravità; in secondo luogo, il lancio di pietre di piccole dimensioni non sarebbe stato comunque idoneo a recare lesioni, non potendosi pertanto configurare come potenzialmente pericoloso; in terzo luogo, la reclamante sostiene che gli sputi non sarebbero in realtà stati indirizzati all'assistente dell'arbitro bensì ai giocatori avversari; la reclamante rileva poi la mancanza di prova certa circa l'attribuibilità della condotta contestata ai sostenitori del Treviso; infine, la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

Per tali motivi, la Soc. Treviso chiede in via principale la revoca della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, la sua riduzione.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara (tutto il secondo tempo), i sostenitori della reclamante hanno bersagliato, raggiungendolo, un assistente con lancio di oggetti e di sputi ed accompagnato tale condotta con espressioni ingiuriose.

Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato grave, in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della gravità del lancio di oggetti (in particolare, una pietra), idoneo a creare gravi conseguenze all'integrità fisica di persone presenti in campo.

Di nessun pregio appaiono essere le argomentazioni addotte dalla difesa in merito ai veri "destinatari" degli sputi (i giocatori avversari e non l'assistente, non avendo quest'ultimo - a detta della reclamante - adottato nel corso della gara alcuna decisione penalizzante per il Treviso) e alla non riconducibilità di tali condotte ai tifosi del Treviso (essendo i fatti avvenuti in un settore occupato, sempre a detta della reclamante, "anche dalla tifoseria ospite" per ragioni di ordine pubblico).

Ai fini della determinazione della sanzione, questa Commissione – tenuto conto della particolare gravità ed offensività delle condotte poste in essere, nonché della presenza di precedenti specifici in capo alla reclamante (ancorché dalla stessa inspiegabilmente negati nell'atto di gravame) – ritiene di aggravare ex art. 32 comma 3 C.G.S. il trattamento sanzionatorio, aggiungendo alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo quella della diffida.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di irrogare, in aggiunta all'ammenda di € 20.000,00, la sanzione della diffida; dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*